

CNEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

**La semplificazione degli adempimenti dell'impresa
relativi alle comunicazioni alla pubblica amministrazione
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro**

osservazioni e proposte

Commissione I in sede deliberante
11 febbraio 2009

INDICE

I ter del documento	pag.	ii
1. I principali obiettivi del documento	pag.	1
2. Garantire il carattere volontario nella adozione delle norme tecniche	Pag.	1
2.1 norme tecniche per le quali i riferimenti sono obbligatori per cui vanno allegate al testo del decreto legislativo n. 81/2008	Pag.	2
3. La semplificazione degli adempimenti dell'impresa verso la pubblica amministrazione	Pag.	4
3.1 Comunicazioni dell'impresa all'INAIL	Pag.	4
3.2 Comunicazioni agli organi di vigilanza	Pag.	7
3.3 Scheda delle comunicazioni alla pubblica amministrazione	Pag.	7
3.4 Comunicazioni da trasformare in possibilità di richiesta di assistenza	Pag.	8
4. Semplificazioni della cartella sanitaria e di rischio ai fini della comunicazione all'Ispe	Pag.	8

Iter del documento

Il presente documento è predisposto dal CNEL in attuazione dell'Accordo interistituzionale tra il Ministro della Semplificazione normativa e il CNEL sulla riforma della regolazione e sulla semplificazione normativa in campo economico e sociale firmato il 24 luglio 2008.

L'istruttoria del documento è stata curata dal gruppo di lavoro Piccole e medie imprese che ha acquisito i contributi e le indicazioni delle Parti sociali rappresentate al Cnel tra il mese di dicembre 2008 e il mese di febbraio 2009.

Il Presidente del Cnel, sentito l'Ufficio e il Comitato di Presidenza, ha comunicato all'Assemblea del 29 gennaio 2009 la decisione di affidare alla Commissione per la Politica economica e la competitività del sistema produttivo (I) la facoltà di approvare il documento in via definitiva a norma dell'art. 6 del vigente regolamento degli Organi consiliari.

Il documento è stato approvato in via definitiva dalla Commissione I in sede deliberante nella riunione dell'11 febbraio 2009.

1. I principali obiettivi del documento.

La riduzione e la razionalizzazione degli adempimenti dell'impresa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro può contribuire ad accrescere l'efficacia delle azioni di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, contemporaneamente, può concorrere a migliorare la produttività delle attività pubbliche e dell'impresa stessa.

Di seguito alcune proposte relative agli adempimenti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

A) una "Lista positiva" delle comunicazioni

Va individuato di un elenco tassativo di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

B) l'unificazione delle comunicazioni

Va operata una sostanziale semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti. In particolare, occorre eliminare sia le duplicazioni che le comunicazioni che rivestano carattere meramente formale.

C) la funzione del sistema informativo

Al sistema informativo devono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla gestione delle informazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 81 ed alle attività di prevenzione e controllo

D) la gestione delle comunicazioni

Una copia delle comunicazioni è conservata dal datore di lavoro e fa fede nel dimostrare l'assolvimento dei relativi obblighi di legge. La pubblica amministrazione deve garantire ed offrire alle imprese gli standard per poter inviare in formato elettronico (e-mail).

La semplificazione deve riguardare, in particolare, la valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure di prevenzione e la qualificazione della piccola impresa, così permettendo una azione permanente di sostegno alle imprese da parte delle istituzioni pubbliche preposte alla prevenzione.

2. Garantire il carattere volontario nella adozione delle norme tecniche

Va garantito il carattere di adozione volontaria delle norme tecniche e delle buone prassi da parte del datore di lavoro. Queste svolgono una funzione positiva crescente anche in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro, ma ne va garantita una applicazione non vincolante, se non nei casi previsti esplicitamente dalla legislazione, quasi sempre in applicazione di specifiche direttive europee.

Occorre precisare la dizione "norme di buona tecnica" riportata nel testo del D.Lgs. n.81/2008 coincide con quella di "norma tecnica" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. U).

A questo fine vanno precisati e corretti i termini contenuti nel testo del Decreto 81/2000 che presenta indistintamente, sia negli articoli di legge che negli allegati, i termini "norma tecnica" e "norma di buona tecnica" introducendo confusioni.

I riferimenti alle norme tecniche contenute nel testo del decreto dovrebbero rispettare i seguenti criteri:

- a) Devono mantenere il carattere di adozione volontaria e la mancata applicazione non può essere oggetto di sanzione in quanto oggetto di sanzione è il mancato rispetto del principio previsto dalla norma;
- b) Laddove la norma preveda espressamente l'adozione obbligatoria di una specifica norma tecnica, la stessa deve essere allegata al testo di legge.

2.1 Norme tecniche per le quali i riferimenti sono obbligatori per cui vanno allegate al testo del decreto legislativo 81

- Articolo 91, comma 1, lettera b) (allegato II al documento UE 26 maggio 1993)

ALLEGATO XX

- parte A, punto 1, lettere a) e c) (norma UNI EN 131)
- parte B, punto 1.1, lettera c) (norma UNI CEI EN 45011)
- parte B, punto 3.1, lettera e) (norma UNI CEI EN 45000)

ALLEGATO XXIII

- Punto 1, lettere a) ed e) (norma UNI EN 1004)

Allegato XXV

Punto 1. Caratteristiche intrinseche

- 1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI

Allegato XXXV

A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ... conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1

B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

1. Valutazione dell'esposizione.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo ... conformemente alla norma ISO 2631-1

Allegato XLIX

...

Note.

...

3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

3. La semplificazione degli adempimenti dell'impresa verso la pubblica amministrazione

3.1 Comunicazioni dell'impresa all'Inail

Mentre si conferma la norma che obbliga la comunicazione all'Inail degli infortuni superiori a tre giorni ai fini assicurativi, si propongono le seguenti correzioni al fine di ridurre gli obblighi di comunicazione all'Inail:

<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera aa) “r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”</p>	<p>Proposta: Il dato relativo agli infortuni superiori al giorno di assenza ed inferiore a quattro è utile all'impresa ai fini della valutazione del rischio più che a fini statistici, per cui</p> <p>a) <i>Si propone di eliminare la prima parte del punto n) dell'articolo 18, comma 1</i></p> <p>b) <i>Di inserire invece il riferimento agli infortuni sino a tre giorni di assenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>All'articolo 18, comma 2, sostituendo la frase “i dati di cui al comma 1, lettera r)” con la frase “i dati di tutti gli infortuni intervenuti”</i> - <i>All'articolo 35, comma 2, lettera b), inserendo l'inciso “,compresi quelli che hanno comportato un'assenza al lavoro superiore al giorno.”</i>
<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 18, comma 1, lettera aa) “1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p>aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p>	<p>Proposta: Si tratta di evitare comunicazioni ridondanti o superflue, per cui si propone:</p> <p>a) <i>Di correggere la lettera aa) dell'articolo 18, comma 1, nel seguente modo “comunicare all'INAIL, al momento della loro elezione o in caso di variazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quando l'unità produttiva non aderisca ad un sistema di relazioni fondato sugli organismi paritetici ;”</i></p> <p>b) <i>Aggiungere all'articolo 51 il seguente comma “9. Comunicano all'Inail i nominativi dei RLS e dei RLST in riferimento alle unità produttive interessate, con aggiornamenti annuali.”</i></p>
<p>Decreto 1124/65 – Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali</p> <p>Articoli 53 Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.</p>	<p>Proposta: ridurre il numero di comunicazioni del datore di lavoro in caso di infortunio superiore a tre giorni. L'Inail ed i Ministeri dell'Interno e della Giustizia hanno già esaminato il problema, per cui, coerentemente, si può avanza la seguente proposta:</p>

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.

*

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.

Art. 54

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione

** Inserire come penultimo comma dell'articolo 53 il seguente testo: "L'Istituto assicuratore degli infortuni invia immediatamente copia della denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Pretore nella cui circoscrizione sia avvenuto l'infortunio, quando questo abbia comportato la morte del prestatore d'opera o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni.*

Eliminare i primi tre commi dell'articolo 54

sociale del datore di lavoro;
 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione;
 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13.

Art. 56

L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al fine di accertare:

- 1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
- 2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
- 4) la natura e l'entità delle lesioni;
- 5) lo stato dell'infortunato;
- 6) la retribuzione;
- 7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

Il Pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.

L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.

Eliminare il primo comma dell'articolo 56

3.2 Comunicazioni agli organi di vigilanza

<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 67</p> <p>“1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.</p> <p>2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.</p> <p>3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p> <p>4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.”</p>	<p>Proposta: Una comunicazione analoga avviene ai sensi delle norme sui cantieri di costruzione edile, derivanti da una norma europea. Si propone di evitare duplicazioni, con le seguenti correzioni:</p> <p><i>Eliminare il comma 1.</i></p> <p><i>Il comma 2 diventa comma 1, ed è così sostituito: “A fronte della notifica di cui all'articolo 99, comma 1, l'azienda sanitaria locale può richiedere ulteriori dati relativi alla tipologia delle lavorazioni in ragione dei rischi prevedibili, anche ai fini delle attività di assistenza.”</i></p> <p><i>Il comma 3 viene abrogato</i></p> <p><i>Il comma 5 viene abrogato, mentre al comma 1 dell'articolo 99 va fatta seguire la frase: “le informazioni previste in questa norma rientrano nel nuovo articolo rubricato “Comunicazioni alla Pubblica Amministrazione”.</i></p>
---	---

3.3 Scheda delle comunicazioni alla pubblica amministrazione

Vengono mantenute e rientrano nell'articolo “Comunicazioni alla pubblica amministrazione” gli adempimenti a carico del datore di lavoro di:

- Comunicare la notifica preliminare dell'avvio di un cantiere (art. 99, comma 1);
- Comunicare il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori nei cantieri mobili di costruzione edile assieme alla documentazione sulle loro caratteristiche (art.90, comma 9);
- Comunicare all'organo di vigilanza per la conseguente autorizzazione alla deroga nella applicazione delle norme sul luogo di lavoro quando vincoli urbanistici o architettonici la rendono necessaria (art. 63, comma 5);
- Comunicare all'organo di vigilanza la volontà di adibire a luogo di lavoro locali sotterranei o semisotterranei per l'autorizzazione (art. 65, comma 3);
- Comunicare all'organo di vigilanza la necessità di derogare nell'uso dei Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) per l'autorizzazione (art. 197, comma 1);
- Comunicare al Ministero del Lavoro l'intenzione di impiegare i agenti chimici la cui produzione ed impiego sono vietati in Italia ed in Europa ai fini di un'autorizzazione alla deroga (art. 228, comma 5);
- Comunicare il registro di esposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni all'IspeSrl ed all'organo di vigilanza (art. 243, commi 4, 5 e 8);

- Comunica all'organo di vigilanza la notifica in caso di lavori che comportano l'esposizione all'amianto (art. 250, comma 1 e comma 4);
- Comunica all'organo di vigilanza copia del piano di rimozione dell'amianto (art. 256, comma 5);
- Comunica il registro degli esposti a fibre di amianto all'IspeSl ed agli organi di vigilanza (art. 260, commi 1 e 3);
- Comunica all'organo di vigilanza l'intenzione di impiegare agenti biologici dei gruppi 2 e 3 (art. 269, comma 1 e 3) e del gruppo 4 (art. 269, comma 2 e 6);
- Comunica il registro degli esposti ad agenti biologici all'ISS, all'IspeSl ed agli organi di vigilanza (art. 280, comma 3, lettere a), b) e c));

3.4 – Comunicazioni da trasformare in possibilità di richiesta di assistenza

<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 225 - Comma 8 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.</p>	<p>Proposta: Correggere l'ultima parte del comma nel seguente modo: <i>“8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Può chiedere l'assistenza alla azienda sanitaria locale.”</i></p>
<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 240 - Comma 3 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.</p>	<p>Proposta: Correggere l'ultima parte del comma nel seguente modo: <i>“3. Il datore di lavoro, oltre quanto previsto ai commi 1 e 2, può chiedere l'assistenza all'azienda sanitaria locale.</i></p>
<p>Decreto Legislativo 81/2008 Articolo 277 - Comma 2 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creata.</p>	<p>Proposta: Correggere l'ultima parte del comma nel seguente modo: <i>2. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creata. Può chiedere l'assistenza alla Azienda sanitaria locale.</i></p>

4. Semplificazione della cartella sanitaria e di rischio ai fini della comunicazione all'IspeSl.

La scheda sanitaria e di rischio di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo 81/2008 può essere su tre parti:

- i. Una parte generale – sempre trasmessa all'IspeSl in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - che comprende:
 - a) I dati identificativi del lavoratore e dell'azienda
 - b) I dati sanitari attinenti alla persona (anamnesi lavorativa, familiare, personale, **quando le informazioni siano note**)
 - c) I dati sui rischi che comportano la sorveglianza sanitaria in ragione della mansione svolta
 - d) I dati di sintesi sullo stato delle funzioni e degli organi del corpo interessate dai rischi individuati

- e) I giudizi di idoneità / inidoneità
- ii. Una parte – che viene compilata solo quando è presente l'agente che comporta la specifica sorveglianza sanitaria, specificando l'agente in causa ed i tempi di ed esposizione, inviata all'IspeSl in caso di cessazione del rapporto di lavoro – relativa a:
 - a) Esposizione ad agenti cancerogeni;
 - b) Esposizione all'amianto
 - c) Esposizione ad agenti biologici
- iii. Una terza parte gestita dal medico e consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro assieme ai referti medici che considera:
 - a) Il programma di sorveglianza sanitaria
 - b) I protocolli sanitari adottati
 - c) Gli esami di laboratorio ritenuti necessari.

Nella elaborazione della cartella sanitaria, occorre evitare appesantimenti di comunicazioni ed indicazioni non necessarie rispetto alle finalità della cartella, come, ad esempio, la firma del datore di lavoro. Ciò si consegue semplificando i contenuti della cartella, limitati alle finalità di tipo strettamente sanitario per le quali la stessa viene elaborata, escludendo cioè aspetti meramente statistici.

Con il punto "ii." vengono superati e, pertanto, si possono abrogare le seguenti norme:

- **D.Lgs. 81, articolo 243, commi 4 e 5**
Comma 4: In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPEL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
Comma 5: In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPEL.
- **D.Lgs. 81, articolo 260, comma 3**
Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPEL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
- **D.Lgs. 81, articolo 280, comma 3, lettera b), c)**
Comma 3, lettera b): Il datore di lavoro:
 - ...
 - b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

Comma 3, lettera c): Il datore di lavoro:

...

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio